



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 16 DEL 30/04/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN OCCASIONE DEL "RADUNO SOLIDALE VESPE - MOTO - AUTO D'EPOCA"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che per il giorno 5 maggio 2019 è previsto lo svolgimento del "Raduno solidale vespe – moto – auto d'epoca", organizzato dal Tour & Adventure Moto Club Susa, al fine di raccogliere fondi destinati ai terremotati di Castelluccio di Norcia (PG);

Considerato che la realizzazione dell'evento precluderà la sosta in parte di piazza della Repubblica;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 09,00 alle ore 12,30 del giorno 5 maggio 2019, in occasione della manifestazione citata in premessa, sia vietata la sosta in piazza della Repubblica nei posteggi posti a lato giardini e lato via Brunetta, per consentire la sosta ai motoveicoli, il tuttocosì come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 30.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo